

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 5 febbraio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Avv. Laura Vasselli– Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Avv. Fabio Pesce – Segretario f.f.

1) RICORSO A.S.D. C. ENNESE AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 30.6.2009 CON L’OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE;**
 - **DELL’AMMENDA DI €1.000,00 ALLA RECLAMANTE,**
- INFLITTE SEGUITO GARA ENNESE/SPORTING PELORO MESSINA DEL 18.1.2009**
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 353 del 21.1.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. C. Ennese di Enna.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO PISA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE ALLA CALCIATRICE RUBBIOLI LYUBA INFLITTA SEGUITO GARA CERVIA CALCIO FEMMINILE/PISA CALCIO FEMMINILE DEL 18.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 60 del 22.1.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Pisa Calcio Femminile di Pisa, riduce a sei giornate effettive di gara la squalifica inflitta alla calciatrice Rubbioli Lyuba.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO A.S.D. IMM. CASALUNA ORTE C5 AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 28.2.2009 AL SIG. NESTA LUCIANO;**
- **SQUALIFICA PER 4 GARE AL CALCIATORE ANTONAZZI MIRKO,**
INFLITTE SEGUITO GARA IMM. CASALUNA ORTE C5/PALESTRINA CALCIO A 5
DEL 17.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 352 del 21.1.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Imm. Casaluna Orte 5 di Orte (Viterbo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO A.S.D. LORETO APRUTINO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE MOREIRA RODRIGO SEGUITO GARA LORETO APRUTINO C5/AZZURRI CONVERSANO DEL 17.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 352 del 21.1.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Loreto Aprutino C5 di Loreto Aprutino (Pescara)

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO A.S. ATLETIC MONTAQUILA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE BIALLO LETIZIA SEGUITO GARA ATLETIC MONTAQUILA/CALCIO FEMMINILE P.S.E. DEL 18.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 60 del 22.1.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Athletic Montaquila di Montaquila (Isernia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 5 febbraio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete